



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

72100 BRINDISI (Br) Viale Regina Margherita,1 - Tel. 0831.521022 - Fax 0831.568113 - e mail: cpbrindisi@mit.gov.it - sito web: www.guardiacostiera.it

“SICUREZZA BALNEARE”

ORDINANZA N.18/2019

Il Capo del Circondario Marittimo di Brindisi:

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;

VISTI gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2015, n° 17 recante “Disciplina della tutela e dell'uso delle coste”;

VISTA la nota circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n.DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;

VISTA la nota Circolare prot. n. 82/022468/I in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO il dp. prot. n. 31678 del 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia “Attività d salvamento con l'impegno di moto d'acqua”.

VISTA la nota circolare prot. n. 34660 in data 7 Aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

VISTO il dp prot. n. 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;

VISTO il dp n. M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) “uniformità nella disciplina delle attività marittime”;

CONSIDERATO che i litorali del Circondario Marittimo di Brindisi sono formati in gran parte da coste basse con alcune spiagge di modesta estensione, intervallate in alcuni tratti da pennelli, prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, e tratti di litorale in gran parte interessati da una scogliera bassa, oltre che da strutture turistico-ricettive site su proprietà privata immediatamente al confine con il Demanio Marittimo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;

VISTA l'Ordinanza n. 32/2018 in data 26 aprile 2018 avente ad oggetto: “Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione”, con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172, disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Brindisi, che comprende i litorali dei Comuni di Brindisi, Fasano, Ostuni, Carovigno, San Pietro Vernotico e Torchiarolo;

VISTA la propria Ordinanza n. 27 in data 18 maggio 2017 con la quale viene approvato il “Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Brindisi”;

VISTE le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge n. 172/2003;

VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 21 gennaio 2019, con i rappresentanti della Regione Puglia e delle Associazioni Balneari;

VISTO il dp. prot. n. 26421 in data 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente l'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni a riguardo;

RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Brindisi, che comprende il territorio costiero dal Comune di Fasano al Comune di Torchiarolo compreso;

RITENUTO OPPORTUNO modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall'esperienza specifica nel settore;

VISTA l'Ordinanza regionale in data 5 aprile 2019 della Regione Puglia emanata con atto dirigenziale n. 251 per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;

VISTA l'Ordinanza n.34/2018 del 30 Aprile 2018 di questa Capitaneria di Porto, in materia di “sicurezza balneare”;

RITENUTO necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, ad integrazione e completamento della richiamata Ordinanza “balneare” regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;

VISTI gli articoli 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima.

ORDINA

ARTICOLO 1

(zone di mare riservate ai bagnanti)

- 1.1 Durante la “stagione balneare”, nell'ambito del Circondario Marittimo di Brindisi, dal Comune di Fasano al Comune di Torchiarolo incluso, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è riservata alla balneazione.
- 1.2 La Regione Puglia, fissa i limiti temporali in cui la zona di mare suddetta è sottratta ai pubblici usi del mare.
- 1.3 Gli specchi acquei di cui sopra, a cura dei titolari di strutture balneari o dei Comuni rivieraschi per quelli antistanti spiagge a libera fruizione, sono segnalati in conformità alle prescrizioni indicate nel successivo art. 3.

ARTICOLO 2

(zone di mare vietate alla balneazione)

- 2.1 La balneazione è permanentemente VIETATA:
 - 2.1.1 nei porti;
 - 2.1.2 nel raggio di **metri 150** da ostruzioni e/o moli dell'imboccatura dei porti;
 - 2.1.3 all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio;
 - 2.1.4 entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione;
 - 2.1.5 fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per il raggio di **200 m**;
 - 2.1.6 per un raggio di **metri 200** dalle navi alla fonda in rada
 - 2.1.7 nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
 - 2.1.8 in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del concessionario delle condotte;
 - 2.1.9 in tutte le altre zone di mare permanentemente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità Comunali o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente.
- 2.2 È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 3

(Segnalazione limite acque destinate alla balneazione)

- 3.1 Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione, e le spiagge libere, deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o, per le spiagge libere dalle Amministrazioni Comunali, con **gavitelli di colore rosso o arancione**, ancorati al fondo e posti a distanza di **25 metri** l'uno dall'altro posizionati parallelamente alla linea di costa,
- 3.2 Ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno della zona di mare interdetta.
- 3.3 Nel caso in cui le citate Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gavitelli della zona di mare riservata alla balneazione devono posizionare adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e

redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), con laseguente dicitura: **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE** (metri 200 o100 dalla costa) **NON SEGNALATO”**.

ARTICOLO 4

(Segnalazione limite acque sicure)

- 4.1 I titolari delle strutture balneari, per le aree in concessione, e i Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto.
- 4.2 Il limite di tali acque sicure (**metri -1,30**) deve essere segnalato mediante l'apposizione di **galleggianti di colore bianco**, ad intervalli non superiori a **metri 25**, ancorati al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,30) NON SEGNALATO”**.
- 4.3 Sono esentati da tale obbligo i titolari di strutture balneari qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia.

ARTICOLO 5

(servizio di salvataggio)

- 5.1 I titolari delle strutture balneari, quando aperti al pubblico, dal 1° maggio al 30 settembre, devono assicurare il servizio di salvamento.
- 5.2 Il servizio salvamento deve essere assicurato anche dai titolari di strutture balneari insistenti su proprietà privata immediatamente confinanti con il demanio marittimo.
- 5.3 Il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio completa di battello di salvataggio e relativi presidi di sicurezza anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari.
- 5.4 Il servizio di salvamento non è obbligatorio, al di fuori del periodo di cui al punto 5.1 purché l'attività di balneazione risulti esclusa da adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**, in tal caso deve essere issata una bandiera rossa.
- 5.5 Il servizio di salvamento, nelle spiagge libere, è predisposto dai Comuni rivieraschi. Qualora le stesse Amministrazioni non provvedano a garantire tale servizio devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Brindisi e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. È fatto carico agli stessi Comuni rivieraschi di procedere a frequenti ricognizioni del litorale, finalizzate a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

ARTICOLO 6

(Servizio di salvataggio: prescrizioni per le postazioni di salvataggio)

- 6.1 Nei periodi di cui al precedente punto 5.1, i titolari di strutture balneari devono predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio in parola.
 - 6.2.1 Una postazione di salvataggio ben visibile, per ogni 80 (ottanta) metri e/o multipli di fronte mare, sopraelevata di almeno metri 1,60 (e non superiore ai metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. Detta postazione deve essere posizionata tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti, presieduta da almeno un abilitato al salvamento al nuoto munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 - 6.2.2 Mantenere in perfetta efficienza, per ogni postazione di salvataggio, un idoneo natante a remi, posto in prossimità della battigia, che non può essere destinato ad altri usi, colorato in rosso recante la scritta **“SALVATAGGIO”** completo di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. La fascia di Demanio Marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera.
 - 6.2.3 Ciascuna postazione di salvataggio deve essere segnalata da apposito pennone ben visibile, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sul quale deve essere issata:
 - 6.2.3.1 BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione.
 - 6.2.3.2 BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine, o temporanea assenza, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti. In tal caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e, nel caso di assenza, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti, il titolare della struttura balneare deve dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima e ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio.
 - 6.2.3.3 BANDIERA GIALLA- indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento.
- Le bandiere devono essere issate sul pennone dal titolare o del responsabile dell'organizzazione del servizio, in caso di adesione ad un piano di salvataggio collettivo.
- Sul pennone, nonché all'ingresso di ogni struttura balneare, deve essere affissa, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) indicante, il significato delle bandiere.

- 6.2.4 Presso la medesima postazione di salvataggio deve essere disponibile:

- 6.2.4.1 un binocolo;
- 6.2.4.2 un paio di pinne (di misura adeguata);
- 6.2.4.3 un fischietto;
- 6.2.4.4 una maschera subacquea;
- 6.2.4.5 le bandiere di segnalazione previste dall'art. 6.2.3.

- 6.2.5 Posizionare, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. Inoltre deve essere posizionata sulla battigia di ogni struttura balneare una fune di salvataggio di metri 200 tipo galleggiante con cinture o bretelle su rullo.

- 6.2.6 Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda al gestore di segnalare tali pericoli. I titolari delle strutture balneari ed i Comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno quindi cura di posizionare i pertinenti segnali in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.

ARTICOLO 7

(Servizio di salvataggio: prescrizioni per assistenti bagnanti)

- 7.1 L'assistente bagnanti deve essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e non può essere destinato ad altre attività.
- 7.2 L'assistente bagnanti deve inoltre:
 - 7.2.1 indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta **“SALVATAGGIO”**;
 - 7.2.2 tenere un comportamento corretto, vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il titolare, o gestore, all'Autorità marittima tutti gli incidenti che si verificano sugli arenili ed in acqua;
 - 7.2.3 stabilire, durante l'orario di servizio, nella postazione di salvataggio o sulla battigia, nonché in acqua, con il natante a remi adibito al salvataggio, ogni qual volta l'affluenza dei bagnanti lo renda opportuno.

ARTICOLO 8

(prescrizioni particolari)

- 8.1 È fatto obbligo ai titolari della struttura balneare, disporre del materiale di primo soccorso, pronto per l'uso, secondo quanto prescritto dalla competente Autorità Sanitaria e/o Regionale, e costituito almeno da:
 - 8.1.1 N°1 pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia;
 - 8.1.2 N°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o in alternativa una bombola da litri otto con manometro e regolatore di pressione;
 - 8.1.3 N°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini;
 - 8.1.4 Mascherine per respirazione bocca a bocca;
 - 8.1.5 Pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca;
 - 8.1.6 N°1 apribocca a vite o sistema similare;
 - 8.1.7 N°1 pinza tiralingua;
 - 8.1.8 N°1 barella;
 - 8.1.9 N°1 cassetta di pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388.
 - 8.1.10 Un defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo. L'utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, per l'intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all'uso di tale presidio sanitario, ancorché rientrante tra quello abilitato anche per l'assistenza ai bagnanti.

ARTICOLO 9

(Piani collettivi di salvataggio)

9.1 Il servizio di salvataggio può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi, con il quale venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio. I Comuni rivieraschi e/o le associazioni di concessionari che intendano organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono presentare all'Autorità Marittima una proposta di “Piano collettivo di salvataggio” contenente:

- 9.1.1 le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria e numero dell'utenza telefonica mobile dello stesso;
- 9.1.2 i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco delle strutture balneari per i quali s'intende organizzare il servizio;
- 9.1.3 la turnistica ed il numero degli addetti;
- 9.1.4 le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dislocazione;
- 9.1.5 l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.

9.2 Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima può disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio. In caso di mancata approvazione dei piani, come pure in caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ogni struttura balneare dove disporre di un proprio servizio di salvataggio. Le strutture balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

ARTICOLO 10

(Servizi aggiuntivi facoltativi)

10.1 È data facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione ma non in alternativa al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art. 6 punto 6.2.2. Tale facoltà è subordinata al rispetto della disciplina sul diporto nautico di cui all'ordinanza n. 27/2017 “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Brindisi” nonché al rispetto delle seguenti condizioni:

- 10.1.1 formale istanza di utilizzo della moto d'acqua, quale ausilio al servizio di salvamento, al Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi, da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- 10.1.2 il nominativo e la titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
- 10.1.3 presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- 10.1.4 polizza assicurativa dell'unità, da allegare in copia, che oltre a prevedere la copertura per responsabilità civile assicuri tutte le persone trasportate sul mezzo;
- 10.1.5 la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta **“SALVATAGGIO”**;
- 10.1.6 la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
- 10.1.7 installazione di un corridoio di lancio/atterraggio;
- 10.1.8 la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio cui è destinata;
- 10.1.9 la moto d'acqua deve essere dotata di:
 - 10.1.9.1 dispositivo di retromarcia;
 - 10.1.9.2 pinne;
 - 10.1.9.3 coltello;
 - 10.1.9.4 cima di traino con moschettoni;
 - 10.1.9.5 stacco di massa di scorta;
 - 10.1.9.6 fischietto;
 - 10.1.9.7 torciastagna;
 - 10.1.9.8 strumento di segnalazione sonora;
 - 10.1.9.9 apparato radio di comunicazione VHF marino.

10.2 Il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbetto di salvataggio.

10.3 La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

10.4 È data facoltà di utilizzare in aggiunta alle dotazioni obbligatorie le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione:

- 10.4.1 long board (tavola da salvataggio);
- 10.4.2 rescue tube;
- 10.4.3 salvagente a marsupio gonfiabile;
- 10.4.4 giubbetto di salvataggio gonfiabile.

10.5 E' data facoltà ai titolari, o ai Comuni rivieraschi per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto agli artt. 5-6-7, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto.

Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, autorizzate ai sensi dell'ordinanza regionale, è costituito dalla coppia conduttore - cane.

Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti di salvataggio. Resta comunque l'obbligo, per il titolare, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dagli artt. 5-6-7, costituendo l'impiego di unità cinofile, un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione.

Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla locale Autorità Marittima, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

ARTICOLO 11

(Disciplina particolare delle strutture balneari)

11.1 I titolari di strutture balneari devono porre in massimo risalto il NUMERO BLU 1530 per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i titolari devono sensibilizzare i propri bagnanti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.

11.2 Gli stessi hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alla Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei.

ARTICOLO 12

(Prescrizioni particolari)

12.1 Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'**ordinanza n°27 del 18 maggio 2017** della Capitaneria di Porto di Brindisi: “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Brindisi, consultabile alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/brindisi.

12.2 Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato con **ordinanza n°32 del 26 aprile 2018** della Capitaneria di Porto di Brindisi: “Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione”, in premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante.

ARTICOLO 13

(Disposizioni finali)

13.1 Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Brindisi ed a quello dei Comuni confinanti compresi nella circoscrizione territoriale, nonché con l'inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/brindisi.

13.2 La presente ordinanza deve inoltre essere affissa in formato leggibile (**70 x 100 cm**) nelle strutture ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
- degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

F.to IL COMANDANTE

Capitano di Vascello (CP) Giovanni CANU

Brindisi, li 17 / 04 / 2019



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA BRINDISI

72100 BRINDISI (BR) Viale Regina Margherita, 1 – tel. 0831/521022 – fax 0831/568113

e-mail: inbox.cpbrindisi@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.it

“Sicurezza Balneare”

ORDINANZA N. 18/2019

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI BRINDISI:

- VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTI** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTA** la legge regionale 10 aprile 2015 n. 17 recante “Disciplina della tutela e dell’uso delle coste”;
- VISTA** la nota circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1268 in data 24 maggio 2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA** la nota Circolare prot. n. 82/022468/I in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il dp. prot. n. 31678 del 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;
- VISTA** la nota Circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- VISTO** il dp. prot. n. 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- VISTO** il dp. n. M_TRA 040701 del 03 maggio 2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) “uniformità nella disciplina delle attività marittime”;

“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza





CONSIDERATO

che i litorali del Circondario Marittimo di Brindisi sono costituiti in gran parte da coste basse, con alcune spiagge di modesta estensione, intervallate in alcuni tratti da pennelli, prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, e tratti di litorale in gran parte interessati da una scogliera bassa, oltre che da strutture turistico-ricettive site su proprietà privata immediatamente al confine con il Demanio Marittimo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;

VISTA

l'Ordinanza n.32 in data 26 aprile 2018 avente ad oggetto: "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione", con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Brindisi, che comprende i litorali dei Comuni di Brindisi, Carovigno, Ostuni, Fasano, San Pietro Vernotico e Torchiarolo ;

VISTA

la propria Ordinanza n. 27 in data 18 maggio 2017 con la quale viene approvato il "Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Brindisi";

VISTE

le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge n. 172/2003;

VISTO

il verbale della riunione tenutasi in data 21 gennaio 2019, con i rappresentanti della Regione Puglia e delle Associazioni Balneari;

VISTO

il dp. prot.n.26421 in data 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente l'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;

RAVVISATA

la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Brindisi, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Fasano al Comune di Torchiarolo compreso;

RITENUTO OPPORTUNO

modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall'esperienza specifica nel settore;

VISTA

l'Ordinanza regionale in data 05/04/2019 della Regione Puglia emanata con atto dirigenziale n.251 per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;

VISTA

l'Ordinanza n.34/2018 del 30 aprile 2018 di questa Capitaneria di Porto, in materia di "sicurezza balneare";

RITENUTO

necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza

NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza





della balneazione, ad integrazione e completamento della richiamata Ordinanza “balneare” regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;

VISTI

gli articoli 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima.

ORDINA

ARTICOLO 1

(Zone di mare riservate alla balneazione)

1.1 Durante la “stagione balneare”, nell’ambito del Circondario Marittimo di Brindisi, dal Comune di Fasano al Comune di Torchiarolo incluso, la zona di mare per una distanza di **200 metri** dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e **100 metri** dalle coste a picco è riservata alla balneazione.

1.2 La Regione Puglia, fissa i limiti temporali in cui la zona di mare suddetta è sottratta ai pubblici usi del mare.

1.3 Gli specchi acquei di cui sopra, a cura dei titolari di strutture balneari o dei Comuni rivieraschi per quelli antistanti spiagge a libera fruizione, sono segnalati in conformità alle prescrizioni indicate nel successivo art. 3.

ARTICOLO 2

(Zone di mare vietate alla balneazione)

2.1 La balneazione è permanentemente VIETATA:

2.1.1 nei porti;

2.1.2 nel raggio di **metri 150** da ostruzioni e/o moli all’imboccatura dei porti;

2.1.3 all’interno del corridoi di lancio/atterraggio;

2.1.4 entro **metri 100** dalle scogliere frangiflutti in costruzione o in corso di sistemazione;

2.1.5 fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per un raggio di **metri 200**;

2.1.6 per un raggio di **metri 200** dalle navi alla fonda in rada;

2.1.7 nelle foci, nei canali e corsi d’acqua comunicanti con il mare;

2.1.8 in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;

2.1.9 in tutte le altre zone di mare permanentemente e temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità Comunali o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente.

2.2 E’ permanentemente interdetta, per tutto l’anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530** o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza





ARTICOLO 3 **(Segnalazione limite acque destinate alla balneazione)**

3.1 Il limite delle zone di mare riservate alla balneazione, e conseguentemente interdette alla navigazione, antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere, deve essere segnalato, a cura dei titolari delle strutture balneari e, per le spiagge libere, dalle Amministrazioni Comunali, con **gavitelli di colore rosso o arancione**, ancorati al fondo e posti a distanza di **25 metri** l'uno dall'altro, posizionati parallelamente alla linea di costa.

3.2 Ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno della zona di mare interdetta.

3.3 Nel caso in cui le citate Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gavitelli della zona di mare riservata alla balneazione devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 o 100 dalla costa) NON SEGNALATO”**.

ARTICOLO 4 **(Segnalazione limite acque sicure)**

4.1 I titolari delle strutture balneari, per le aree in concessione, e i Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto.

4.2 Il limite di tali acque sicure (**metri -1,30**) deve essere segnalato mediante l'apposizione di **galleggianti di colore bianco**, ad intervalli non superiori a **metri 25**, ancorati al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,30) NON SEGNALATO”**.

4.3 Sono esentati da tale obbligo i titolari di strutture balneari qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia.

ARTICOLO 5 **(Servizio di salvataggio: disposizioni generali)**

5.1 I titolari delle strutture balneari, quando aperti al pubblico, dal 1° maggio al 30 settembre, devono assicurare il servizio di salvamento.

5.2 Il servizio di salvamento deve essere assicurato anche dai titolari di strutture balneari insistenti su proprietà privata immediatamente confinanti con il demanio marittimo.

5.3 Il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi e relativi presidi di sicurezza, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari.



5.4 Il servizio di salvamento non è obbligatorio, al di fuori del periodo di cui al punto 5.1, purché l'attività di balneazione risulti esclusa da adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. In tal caso deve essere issata una bandiera rossa.

5.5 Il servizio di salvamento, nelle spiagge libere, è predisposto dai Comuni rivieraschi. Qualora le stesse Amministrazioni non provvedano a garantire tale servizio devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Brindisi e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. È fatto carico agli stessi Comuni rivieraschi di procedere a frequenti ricognizioni del litorale, finalizzate a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

ARTICOLO 6

(Servizio di salvataggio: prescrizioni per le postazioni di salvataggio)

6.1 Nei periodi di cui al precedente punto 5.1, i titolari di strutture balneari devono predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio in parola.

6.2 Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con le seguenti modalità:

6.2.1 Una postazione di salvataggio ben visibile, **per ogni 80 (ottanta) metri e/o multipli di fronte mare**, sopraelevata di almeno **metri 1,60** (e non superiore ai **metri 2,00**) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. Detta postazione deve essere posizionata tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti, presieduta da almeno **un abilitato al salvamento al nuoto** munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

6.2.2 Mantenere in perfetta efficienza, per ogni postazione di salvataggio, un idoneo natante a remi, posto in prossimità della battigia, che non può essere destinato ad altri usi, colorato in rosso recante la scritta **“SALVATAGGIO”** completo di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno **25 metri**. La fascia di Demanio Marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera.

6.2.3 Ciascuna postazione di salvataggio deve essere segnalata da apposito pennone ben visibile, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sul quale deve essere issata:

6.2.3.1 **BANDIERA BIANCA** – indicante la regolare attivazione della postazione.



6.2.3.2 BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine, o temporanea assenza, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti. In tal caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e, nel caso di assenza, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti, il titolare della struttura balneare deve dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima e ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio.

6.2.3.3 BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento.

Le bandiere devono essere issate sul pennone dal titolare o del responsabile dell'organizzazione del servizio, in caso di adesione ad un piano di salvataggio collettivo.

Sul pennone, nonché all'ingresso di ogni struttura balneare, deve essere affissa, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) indicante, il significato delle bandiere.

6.2.4 Presso la medesima postazione di salvataggio deve essere disponibile:

6.2.4.1 un binocolo;

6.2.4.2 un paio di pinne (di misura adeguata);

6.2.4.3 un fischietto;

6.2.4.4 una maschera subacquea;

6.2.4.5 le bandiere di segnalazione previste dall'art. 6.2.3.

6.2.5 Posizionare, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. Inoltre deve essere posizionata sulla battigia di ogni struttura balneare una fune di salvataggio di **metri 200** tipo galleggiante con cinture o bretelle su rullo.

6.2.6 Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda al gestore di segnalare tali pericoli. I titolari delle strutture balneari ed i Comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno quindi cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.

ARTICOLO 7

(Servizio di salvataggio: prescrizioni per assistenti bagnanti)

7.1 L'assistente bagnanti deve essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e non può essere destinato ad altre attività.

7.2 L'assistente bagnanti deve inoltre:

7.2.1 indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta "SALVATAGGIO";

7.2.2 tenere un comportamento corretto, vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il titolare, o gestore, all'Autorità marittima tutti gli incidenti che si verifichino sugli arenili ed in acqua;

NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza





7.2.3 stazionare, durante l'orario di servizio, nella postazione di salvataggio o sulla battigia, nonché in acqua, con il natante a remi adibito al salvataggio, ogni qual volta l'affluenza dei bagnanti lo renda opportuno.

ARTICOLO 8 **(Presidi sanitari di primo soccorso)**

8.1 È fatto obbligo ai titolari della struttura balneare, disporre del materiale di primo soccorso, pronto per l'uso, secondo quanto prescritto dalla competente Autorità Sanitaria e/o Regionale, e costituito almeno da:

- 8.1.1** N°1 pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia;
- 8.1.2** N°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o in alternativa una bombola da litri otto con manometro e regolatore di pressione;
- 8.1.3** N°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini;
- 8.1.4** Mascherine per respirazione bocca a bocca;
- 8.1.5** Pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca;
- 8.1.6** N°1 apribocca a vite o sistema similare;
- 8.1.7** N°1 pinza tiralingua;
- 8.1.8** N°1 barella;
- 8.1.9** N°1 cassetta di pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388.
- 8.1.10** Un defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo.
L'utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, per l'intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all'uso di tale presidio sanitario, ancorché rientrando tra quello abilitato anche per l'assistenza ai bagnanti.

ARTICOLO 9 **(Piani collettivi di salvataggio)**

9.1 Il servizio di salvataggio può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi, con il quale venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio. I Comuni rivieraschi e/o le associazioni di concessionari che intendano organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono presentare all'Autorità Marittima una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente:

- 9.1.1** le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria e numero dell'utenza telefonica mobile dello stesso;
- 9.1.2** i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco delle strutture balneari per i quali s'intende organizzare il servizio;
- 9.1.3** la turnistica ed il numero degli addetti;
- 9.1.4** le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dislocazione;
- 9.1.5** l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.



9.2 Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima può disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio. In caso di mancata approvazione dei piani, come pure in caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ogni struttura balneare deve disporre di un proprio servizio di salvataggio. Le strutture balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

ARTICOLO 10 **(Servizi aggiuntivi facoltativi)**

10.1 E' data facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione ma non in alternativa al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art. 6 punto 6.2.2. Tale facoltà è subordinata al rispetto della disciplina sul diporto nautico di cui all'ordinanza n. 27/2017 "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Brindisi" nonché al rispetto delle seguenti condizioni:

- 10.1.1** formale istanza di utilizzo della moto d'acqua, quale ausilio al servizio di salvamento, al Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi, da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- 10.1.2** il nominativo e la titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
- 10.1.3** presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- 10.1.4** polizza assicurativa dell'unità, da allegare in copia, che oltre a prevedere la copertura per responsabilità civile assicuri tutte le persone trasportate sul mezzo;
- 10.1.5** la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
- 10.1.6** la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
- 10.1.7** installazione di un corridoio di lancio/atterraggio;
- 10.1.8** la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio cui è destinata;
- 10.1.9** la moto d'acqua deve essere dotata di:
 - 10.1.9.1** dispositivo di retromarcia;
 - 10.1.9.2** pinne;
 - 10.1.9.3** coltello;
 - 10.1.9.4** cima di traino con moschettoni;
 - 10.1.9.5** stacco di massa di scorta;
 - 10.1.9.6** fischietto;
 - 10.1.9.7** torciastagna;
 - 10.1.9.8** strumento di segnalazione sonora;
 - 10.1.9.9** apparato radio di comunicazione VHF marino.

10.2 Il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbetto di salvataggio.

10.3 La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima



prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

10.4 E' data facoltà di utilizzare in aggiunta alle dotazioni obbligatorie le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione:

10.4.1 long board (tavola da salvataggio);

10.4.2 rescue tube;

10.4.3 salvagente a marsupio gonfiabile;

10.4.4 giubbotto di salvataggio gonfiabile.

10.5 E' data facoltà ai titolari, o ai Comuni rivieraschi per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto agli artt. 5-6-7, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto.

Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, autorizzate ai sensi dell'ordinanza regionale, è costituito dalla coppia conduttore - cane.

Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti di salvataggio.

Resta comunque l'obbligo, per il titolare, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dagli artt. 5-6-7, costituendo l'impiego di unità cinofile, un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione.

Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla locale Autorità Marittima, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

ARTICOLO 11

(Disciplina particolare delle strutture balneari)

11.1 I titolari di strutture balneari devono porre in massimo risalto il **NUMERO BLU 1530** per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i titolari devono sensibilizzare i propri bagnanti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.

11.2 Gli stessi hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alla Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei.

ARTICOLO 12

(Prescrizioni particolari)

12.1 Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui **all'ordinanza n°27 del 18 maggio 2017** della Capitaneria di Porto di Brindisi: "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di



Brindisi, consultabile alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/brindisi.

12.2 Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato con **ordinanza n°32 del 26 aprile 2018** della Capitaneria di Porto di Brindisi: “Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione”, in premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante.

Articolo 13 (Disposizioni finali)

13.1 Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Brindisi ed a quello dei Comuni confinanti compresi nella circoscrizione territoriale, nonché con l'inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/brindisi.

13.2 La presente ordinanza deve inoltre essere affissa in formato leggibile (**70 x 100 cm**) nelle strutture ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
- degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Brindisi, lì 17.04.2019

**IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Giovanni CANU**

Documento elettronico firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82



Ordinanza n. 32/2018 del Capo del Compartimento Marittimo di Brindisi
“Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione”

...omissis...

Articolo 1

(Divieto di navigazione in prossimità della costa)

Durante la “stagione balneare”, così come definita dalla Regione Puglia con propria Ordinanza Balneare, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Brindisi, che si estende dal territorio del Comune di Fasano al Comune di Torchiarolo incluso, **la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è interdetta alla navigazione a motore alle unità navali in genere**, compresi i “natanti da spiaggia” (piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini), **nonché all'ormeggio/stazionamento ed ancoraggio delle suddette unità navali**, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare i campionamenti delle acque.

Articolo 2

(Istituzione della fascia di rispetto)

L'attraversamento da parte delle unità a motore e/o vela della fascia di ulteriori metri 50 da quella innanzi detta, interdetta alla navigazione (200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco), è consentito solo a lento moto, con rotta perpendicolare, se finalizzato a raggiungere la costa.

Articolo 3

(Corridoi di lancio/atterraggio)

L'attraversamento delle unità a motore e/o a vela (compresi i piccoli natanti da spiaggia sopra richiamati) nella fascia di mare come definita nell'Art. 1, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

Articolo 4

(Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)

Fermi restando i divieti di navigazione di cui all'articolo 1, durante la stagione balneare su indicata, le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 200 mt. (per le spiagge e scogliere basse) ed i 100 metri (per le scogliere a picco) ed i 1000 (mille) metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno di affissione all'Albo di questo Ufficio.
2. Norme più restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, da parte del Capo di Circondario Marittimo.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni di categoria/Sodalizi nautici interessati e con l'affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi da essa dipendenti, con l'inclusione nel sito internet istituzionale www.brindisi.guardiacostiera.gov.it alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e/o dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.
5. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga ogni precedente provvedimento con essa incompatibile.-

...omissis...



RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE (H24)	
LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTESPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.	
GUARDIA COSTIERA DI BRINDISI	CANALE 16 VHF/FM (Ascolto h.24) Tel. 0831 521 022 – 0831 521 023
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI BRINDISI UFFICI SEZIONE OPERATIVA	CANALE 16 VHF/FM (Ascolto h.24) Tel. 0831 521022 – 0831 521 023 Tel. 0831 590219 (h24)
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI SAVELLETRI	Tel. 080 482 9190
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA VILLANOVA	Tel. 0831 521022
URGENZA/EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA MUNICIPALE DI BRINDISI	Tel. 0831 229 522
POLIZIA MUNICIPALE DI FASANO	Tel. 080 441 4254
POLIZIA MUNICIPALE DI OSTUNI	Tel. 0831 331 994
POLIZIA MUNICIPALE DI CAROVIGNO	Tel. 0831 995 959
POLIZIA MUNICIPALE DI SAN PIETRO VERNOTICO	Tel. 0831 671 014
POLIZIA MUNICIPALE DI TORCHIAROLO	Tel. 0831 622 236
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (h 24)	115
OSPEDALE "DI SUMMA - PERRINO" DI BRINDISI	Tel. 0831 537111
OSPEDALE DI OSTUNI-FASANO	Tel. 0831 309111
OSPEDALE DI SAN PIETRO VERNOTICO	Tel. 0831 670111
CAMERA IPERBARICA OSP. VITO FAZZI	Tel. 0832 661 291
VIA MOSCATI , LECCE	Tel. 0832 351 105

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Brindisi: tel. **0831521022 – 0831521023**

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza





ASCOLTO RADIO VHF/FM

STAZIONI RADIO COSTIERE: (DENOMINAZIONE)	Canale 16 (H24)
XI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	Canale 16 (H24)
CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI – GUARDIA COSTIERA (H24)	Canale 16 (H24)

NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza

